



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 531

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Possamai

**INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT PER
DIVERSAMENTE ABILI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 agosto 2020.

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT PER DIVERSAMENTE ABILI

Relazione:

La Regione Veneto, ha sempre dimostrato di essere all'avanguardia nella promozione e nel sostegno della pratica sportiva dei diversamente abili.

Con il presente progetto di legge, si intende continuare a favorire l'accesso dei diversamente abili alla pratica sportiva, colmando la lacuna della copertura economica.

Si intende, con questo, ridare dignità ad un aspetto importante dello sport, muovendo dalla convinzione che l'attività sportiva in tutte le sue forme costituisca uno strumento di integrazione e di aggregazione del cittadino.

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT PER DIVERSAMENTE ABILI

Art. 1 - Finalità e soggetti beneficiari.

1. La Regione del Veneto promuove e sostiene lo sviluppo della pratica sportiva degli atleti diversamente abili, favorendo l'accesso dei cittadini portatori di disabilità alla pratica sportiva.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto eroga contributi ad Enti, Associazioni e Società Sportive che svolgono l'attività di promozione ed incentivazione alla pratica sportiva.

Art. 2 - Interventi in materia di pratica sportiva.

1. La Giunta regionale concede contributi di cui all'articolo 1 comma 1 con riguardo ai seguenti ambiti di intervento:

- a) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche;
- b) organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e assistenti;
- c) realizzazione di attività sportive e motorio-ricreative per l'avviamento allo sport e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità;
- d) acquisto di attrezzature sportive.

Art. 3 - Interventi di adeguamento degli impianti sportivi.

1. La Giunta regionale eroga contributi finalizzati all'adeguamento delle strutture e degli impianti sportivi dei soggetti di cui all'articolo 1.

Art. 4 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce:

- a) i termini, le modalità e la documentazione per la presentazione delle domande di accesso ai contributi;
- b) i criteri di priorità per ammissione a contributo;
- c) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;
- d) le modalità di concessione dei contributi;
- e) la disciplina delle ipotesi di revoca.

Art. 5 - Norma Finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse allocate per sport e tempo libero.

INDICE

Art. 1 - Finalità e soggetti beneficiari.	3
Art. 2 - Interventi in materia di pratica sportiva.	3
Art. 3 - Interventi di adeguamento degli impianti sportivi.	3
Art. 4 - Disposizioni attuative.	3
Art. 5 - Norma Finanziaria.	3